



CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Rif. normativi:

Articolo 38, Decreto Legge 02.03.2024, n. 19

Per incentivare il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN del 08.12.2023, con il D.L. n. 19 del 02.03.2024 è stato istituito il **Piano Transizione 5.0**. L'intervento normativo introduce nuovi crediti d'imposta destinati alle imprese che investono in beni strumentali che comportino una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall'investimento.

DESTINATARI

- Sono destinatari dell'agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che intendono effettuare nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui scaturisca una riduzione dei consumi energetici.
- L'agevolazione consiste in un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025.
- Il credito d'imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
- La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

- Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 11.12.2016, n. 232 (beni industria 4.0):
 - interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente:
 - una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa,
 - una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.





- Ai fini della disciplina in questione, rientrano tra i beni di cui all'Allegato B alla Legge 11.12.2016, n. 232, ossia tra i beni immateriali 4.0, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
 - i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
 - i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
- La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.
- Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che sarà definito con successivo decreto del Mimit.
- Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni previste dalla Transizione 5.0, inoltre sono agevolabili:
 - gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) D.L. 9.12.2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, D.L. 9.12.2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;
 - le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di € 300.000, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.





CREDITO SPETTANTE

- Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
 - ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
 - ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
 - 35% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni;
 - 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni;
 - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i € 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 50 milioni, per anno e impresa beneficiaria.Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
- Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla Legge 11.12.2016, n. 232 (beni immateriali 4.0) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
- La misura del credito d'imposta di cui sopra è rispettivamente aumentata al:
 - 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni sopra richiamati;
 - al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni sopra richiamati.





ITER PROCEDURALE

- Occorre presentare apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy che attestino, rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti:
 - ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili;
 - ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
- Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
 - gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
 - le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

- La documentazione deve essere presentata, in via telematica, utilizzando un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
- Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del Made in Italy (Mimit), l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa stanziati.
- L'impresa è tenuta a inviare al GSE delle comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto Mimit di prossima emanazione.
- In base a tali comunicazioni sarà determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
- L'impresa comunica il completamento dell'investimento con la certificazione prevista, a pena di decadenza.
- Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 10.000, fermi restando i massimali previsti.



**CREDITO
D'IMPOSTA**

- Il GSE trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari entro la data del 31.12.2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
- L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
- Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 - di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della Legge 30.12.2020, n. 178 - nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del D.L. 19.09.2023, n. 124.
- Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
- Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, Legge 24.12.2007, n. 244, di cui all'articolo 34, Legge 23.12.2000, n. 388, e di cui all'articolo 31, D.L. 31.05.2010, n. 78.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo





1, commi 35 e 36, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 , in materia di investimenti sostitutivi.



CONTROLLI

- Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 – Transizione 5.0.



REVISORE LEGALE

- L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro.
- Per le sole imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando, comunque, i massimali previsti.

Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

